

Legge regionale 7 settembre 1995, n. 41.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto limitatamente agli articoli non censurati dal Governo

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale con esclusione degli artt. 4, 6, 18 e 22, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, 1° comma, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 24

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6: "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1995)".

1. La tabella A allegata alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)", relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il finanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita, limitatamente alle somme iscritte per il 1995, dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2

Modifica della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72: "Attuazione della Legge 19 maggio 1976, n. 335" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Il terzo comma dell'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, è sostituito dal seguente:

"Qualora i termini non siano rispettati, fatte salve le possibilità di concessione di una sola proroga per comprovate cause di forza maggiore, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative e disposizioni statali e comunitarie, o qualora si accerti la impossibilità del conseguimento degli obiettivi in vista dei quali era disposto l'intervento regionale, l'assegnazione regionale è revocata dallo stesso organo che ha disposto la concessione e la relativa somma costituisce economia di bilancio".

sione e la relativa somma costituisce economia di bilancio".

2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con il comma 1.

Art. 3

Estinzione dei crediti inferiori a lire 20.000.

1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali alla loro riscossione nè a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.

2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte o tasse regionali di importo non superiore a lire 20.000 nè a quello degli interessi ad esso connessi.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Modifica dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 5

Deroga agli articoli 15 e 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane".

1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le Comunità montane, in deroga al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, l'assegnazione statale per l'anno 1995 per il finanziamento dei programmi annuali operativi ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93 (capitolo n. 3105).

2. Il piano regionale degli investimenti in montagna di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, è predisposto dalla Giunta regionale, per l'anno 1995, sulla base di programmi operativi presentati dalle Comunità montane.

3. I programmi operativi, di cui al comma 2, possono comprendere spese correnti nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 6

Modifica degli articoli 95 e 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e modifica della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 "Disposizioni in materia di esercizio della funzione dirigenziale e di indennità di funzione per i dirigenti regionali".

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 7

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive modifiche ed integrazioni.

1. I limiti d'importo per gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 già modificati dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35, sono elevati del cinquanta per cento.

2. All'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, è abrogato il secondo comma.

3. All'articolo 9 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La Giunta regionale può autorizzare l'esecuzione in economia di opere di manutenzione per importi eccedenti il limite massimo stabilito al primo comma, qualora esse rivestano carattere d'urgenza".

4. All'articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, è abrogato il secondo comma.

5. L'articolo 51 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, è abrogato.

Art. 8

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto" - Contributi alla forestazione.

1. Le disposizioni dettate dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33, recante norme per la tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto, sono sospese e si applicano a partire dal 1° ottobre 1996.

Art. 9

Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42 "Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali".

1. Al fine di concludere i procedimenti di erogazione di contributi ancora pendenti, previsti dalla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42, abrogata con la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 si stabilisce che il termine ultimo per realizzare e rendicontare i lavori relativi ai progetti selezionati con piani di riparto 1989 e 1990 è fissato al 31 dicembre 1995, mentre quello per i progetti relativi al piano di riparto per l'anno 1991 è fissato al 30 giugno 1996.

2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procederà alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono stati realizzati e/o rendicontati e le relative somme saranno poste in economia.

3. Nel caso di parziale realizzazione e/o rendicontazione dei progetti ammessi a contributo, la revoca di cui al comma 2 sarà proporzionalmente applicata.

Art. 10

Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 "Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18" come modificata con legge regionale 26 maggio 1980, n. 63.

1. I programmi selezionati e approvati ai sensi della legge regionale 14 settembre 1979, n. 77, modificata con legge regionale 26 maggio 1980, n. 63 e abrogata dalla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29, in relazione ai quali è ancora pendente il procedimento di erogazione dei contributi, devono essere ultimati e rendicontati entro il 31 dicembre 1995, pena la revoca del contributo assegnato, che costituirà economia di bilancio.

Art. 11

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. La realizzazione e la rendicontazione dei programmi dovrà essere completata entro diciotto mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1, pena la revoca del contributo concesso".

"4. La Giunta regionale, nel caso di oggettive e motivate difficoltà per la realizzazione del programma, può concedere una proroga del termine di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre

1977, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni, su domanda del beneficiario del contributo, da presentare prima della scadenza dei diciotto mesi, a pena di inammissibilità."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. I progetti selezionati dovranno essere realizzati e rendicontati entro diciotto mesi dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione del contributo sulla base del piano di riparto di cui al comma 3, pena la revoca del contributo stesso."

Art. 12

Modifica delle leggi regionali 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e 3 maggio 1988, n. 24 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Qualora i progetti presentati non raggiungano la quota riservata ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare anche i progetti di promozione settoriale presentati dalle Aziende di promozione turistica per il loro ambito territoriale."

2. Il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, già prorogato al 31 dicembre 1994 dalla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 e al 31 dicembre 1995 dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 38, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996. Conseguentemente, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1996.

Art. 13

Proroga generale dei termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col contributo regionale.

1. Gli strumenti urbanistici, per la redazione dei quali la Regione abbia concesso un contributo ai sensi delle proprie leggi, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale per l'approvazione entro il termine del 30 giugno 1996, intendendosi prorogati a tale data tutti i termini più brevi finora fissati.

2. Entro il termine di cui al comma 1, nel caso di contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici attuativi, al Presidente della Giunta regionale vanno trasmessi gli strumenti approvati.

3. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dei contributi richiamati dai

commi 1 e 2, con obbligo di restituzione della parte già erogata dalla Regione, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 14

Modifica della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è aggiunto il seguente comma:

"7. In deroga a quanto previsto dal comma 1 la provincia è autorizzata ad avvalersi, per le funzioni di cui al comma 5, della Commissione istituita da altra provincia previa stipula di apposita convenzione."

Art. 15

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 "Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale".

1. All'articolo 8 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma terzo è soppressa l'espressione: ", sentito il comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'articolo 52 e la competente commissione consiliare";
- è abrogato il comma quarto;
- al comma quinto sono sopprese le parole ", sentito il comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'articolo 52."

2. All'articolo 33 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 è abrogato il secondo comma.

Art. 16

Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997 della Regione" (legge finanziaria 1995).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Per quanto riguarda gli accordi di programma e le convenzioni con le Province e con l'A.N.A.S., la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare la somma di cui al comma 1 con le modalità previste al comma 2 anche per programmi approvati successivamente al triennio 1992-1994."

Art. 17

Interventi per la salvaguardia di Venezia.

1. La gestione dei fondi concessi agli enti attuatori degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 139 (capitolo n. 50517) può essere attuata anche secondo le procedure dell'articolo 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 18

Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 19

Contributi straordinari a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

1. La Regione, riconoscendo la rilevanza regionale delle attività socio-assistenziali svolte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nell'ambito dei principi generali e delle finalità di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", concorre al risanamento e al rilancio delle attività degli istituti "Servizi per l'età evolutiva e la famiglia" di Padova e "Elena Vendramin Calergi Valmarana" di Noventa Padovana, mediante la concessione di un contributo straordinario fino a un massimo di complessive lire 700 milioni (capitolo n. 61404).

2. I criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale sulla base della presentazione di uno specifico piano di riorganizzazione e risanamento da parte degli istituti di cui al comma 1.

Art. 20

Contributo straordinario al comune di Chies d'Alpago (Belluno) per fronteggiare l'emergenza determinata dalla frana del Tessina.

1. A causa della situazione di emergenza creatasi nel comune di Chies d'Alpago a seguito dell'evoluzione della frana del Tessina, ai sensi e con le finalità previste dalla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile", la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a lire 150 milioni per l'anno 1995 al

comune di Chies d'Alpago (Belluno) per l'adozione di tutte le iniziative di protezione civile necessarie in caso di emergenza, nonché per assicurare la manutenzione del sistema di monitoraggio (capitolo n. 53026).

Art. 21

Norme per lo snellimento delle procedure di varianti parziali ai piani regolatori comunali per l'applicazione del Regolamento CEE n. 2081/1993.

1. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici vigenti necessarie ai fini della cantierabilità dei progetti di Comuni e Province che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento CEE n. 2081/1993 obiettivi 2 (1994-1996) e 5b (1994-1999) sono approvate con le seguenti procedure:

- a) i termini previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 42 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 sono ridotti della metà;
- b) il parere è reso dal Comitato Tecnico regionale di cui alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 47 entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di variante.

2. Ai fini della cantierabilità dei progetti di Comuni e Province finanziabili ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/1993 - obiettivi 2 (1994-1996) e 5b (1994-1999) è richiesta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

3. Per l'ammissibilità ai benefici la documentazione attestante la conformità di cui al comma 2 deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le norme di cui al presente articolo perdono la loro efficacia trascorsi duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

Contributo straordinario ai Gruppi consiliari

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 23

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".

1. Nel terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33, le parole "tutti i Comuni" e "fra Comuni" sono sostituite con le parole "tutti o parte dei Comuni".

*Art. 24**Dichiarazione d'urgenza*

(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 settembre 1995

Galan

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1995, N. 41 RELATIVA A:

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI
REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1995**

TABELLA "A"

Tabella A

		(importi in valori assoluti)
Capitolo	Descrizione	Importi
3102	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA IN MONTAGNA. LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI (ARTT. 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 18 E 26 L.R. 18/01/1994, N. 2)	2.750.000.000
3110	INTERVENTI NEI TERRITORI CLASSIFICATI MONTANI E COLLINARI (ART. 17 L.R. 3.7.1992, N. 19)	3.000.000.000
7800	SPESE PER LA FORMAZIONE DELLA CARTA TECNICA E DELLA CARTOGRAFIA GEOLOGICA REGIONALE (L.R. 16.7.1976, N. 28)	1.500.000.000
10040	PRONTO INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 70 DEL R.D. 25.5.1895, N. 350 (L.R. 6.11.1984, N. 54)	1.000.000.000
10046	CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER INTERVENTI DI NATURA URGENTE E INDIFFERIBILE NEL SETTORE DELLA BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA E TUTELA DEL TERRITORIO (ART. 3 L.R. 2.4.85, N. 30)	1.870.000.000
10506	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI IRRIGAZIONE EDI BONIFICA (ART. 27 L.R. 31.10.80 N. 88)	630.000.000
11504	CONTRIBUTI SU SPESE DI GESTIONE A FAVORE DI ORGANISMI ASSOCIATIVI DI CUI ALL'ART. 50, I E II COMMA DELLA L.R. 31.10.80, N. 88	6.000.000.000
11518	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE L'AMPLIAMENTO E IL RIATTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI (ART. 32 - V COMMA - L. R. 31.10.1980, N. 88)	30.000.000
11540	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LE STRUTTURE PER LA VALORIZZAZIONE E LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE E PER PROVVIDENZE INTEGRATIVE NEL CONCORSO FEOGA DI CUI AGLI ARTT. 29 E 30 L.R. 31.10.1980, N. 88	2.750.000.000
11556	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA DIFESA ATTIVA DELLE COLTURE ARBOREE DI PREGIO (L.R. 31.10.1980, N. 88)	500.000.000
11574	CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO (ARTT. 34-IV E V COMMA-E 35 L.R. 31.10.1980, N. 88)	1.009.331.165
11584	PREMI FORFETTARI PER VITELLI VENDUTI E COLLOCATI PRESSO CENTRI COOPERATIVI DI SVEZZAMENTO (ART. 39 LETT. A L.R. 31.10.1988, N. 88 E ART. 5 L.R. 6.11.84, N. 54)	400.000.000
11586	INTERVENTI PER LO SVILUPPO E IL MIGLIORAMENTO DELL'ALLEVAMENTO EQUINO (ART. 39 LETT. E-F L.R. 31.10.1980, N. 88)	900.000.000
11660	INTERVENTI A FAVORE DEL MACELLO DI FELTRE (L.R. 6.6.1983, N. 29)	270.000.000
12015	CONTRIBUTI PER I PIANI DI INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'AGRICOLTURA DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 2 DELLA L.R. 18.4.1994, N. 23	110.000.000
12110	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI PER LA LOTTA E LA PROFILASSI DELLE MASTITI BOVINE (ART. 42 L.R. 31.10.1980, N. 88)	500.000.000
12124	MIGLIORAMENTO DELLA FERTILITA' BOVINA E LOTTA CONTRO LA MORTALITA' NEONATALE DEI VITELLI - (ARTT. 40 E 41 L.R. 31.10.1980, N. 88)	1.850.000.000
12148	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO LATTIERO CASEARIO DI THIENE (ART. 14 L.R. 16.5.1980, N. 58)	2.267.615.512
12206	SUSSIDI AGLI ALLEVATORI SINGOLI O ASSOCIATI, IN CASI PARTICOLARMENTE GRAVI DI PERDITA DI ANIMALI PER MORTE O DISGRAZIA (L.R. 7.3.85, N. 25)	100.000.000
12504	CONTRIBUTO A FAVORE DI COOPERATIVE DI PRODUTTORI AGRICOLI, LORO CONSORZI ED ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER IL PERSONALE TECNICO DIRIGENTE (ART. 25 L.R. 31.10.1980, N. 88)	200.000.000
12506	SOVVENZIONI AL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA - CONSORZIO INTERREGIONALE (ART. 43 I COMMA LETT. A PUNTO 6 L.R. 31.10.80, N. 88)	500.000.000
12514	COMPENSO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA AGLI UTENTI DI MOTORI AGRICOLI DI CUI ALL'ART. 62 DELLA L.R. 31.10.1980, N. 88	400.000.000

Capitolo	Descrizione	Importi
12530	FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA DI CUI AGLI ARTT. 22 E 24 DELLA L.R. 88/80	1.000.000.000
12532	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA POLIVALENTE (ART.21 L.R.31.10.80 N.88 LL.R. 30.4.1981,N.20)	4.000.000.000
12556	CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE COLLETTIVE PER LA VALORIZZAZIONE E LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE (ARTT. 29,30 E 31 DELLA L.R. 31.10.80, N. 88).	3.700.000.000
12564	INTERVENTI PER L'IGIENE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLATTE (ART. 38 L.R. 31.10.80, N.88)	1.000.000.000
12572	ANTICIPAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI(L.R.2.5.1980 N.36 E ART.34 I COMMA L.R.31.10.1980, N.88 E ART.2 L.R. 2.4.1985, N.30)	500.000.000
13002	CONTRIBUTO AI COMUNI PER LE OPERAZIONI DI RIORDINO IN MATERIA DI USI CIVICI, DI CUI ALL'ART. 4 (L.R. 22/7/1994, N. 31)	500.000.000
13016	INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA DI MONTAGNA (ARTT. 8, 10 E 12 L.R. 18/1/1994, N. 2)	2.000.000.000
13024	INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA' ONEROSE(ARTT. 31 E 32 L.R. 18/1/1994,N. 2)	1.000.000.000
15520	CONTRIBUTI IN UNICA SOLUZIONE PER L'ACQUISTO E IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE PER LA PESCA (ART.52 - IV COMMA-L.R. 31.10.1980, N.88 E L.R. 30.4.1981 N.20)	500.000.000
15524	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ACQUACOLTURA E DELL'ITTICOLTURA DI CUI ALL'ART. 53 I COMMA DELLA L.R. N.88/80 (L.R. 6.11.1984, N. 54)-SOMMA FINANZIATA CON LEGGE N. 201/91	600.000.000
15534	CONTRIBUTI IN UNICA SOLUZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI (ART54 - I COMMA - L.R.31.10.1980,N. 88)	500.000.000
20006	INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL VENETO ORIENTALE (L.R. 22.6.1993, N. 16)	2.000.000.000
20502	INTERVENTI REGIONALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI PER IL TRAMITE DELLA "VENETO INNOVAZIONE S.P.A." (L.R. 6.9. 1988, N. 45)	1.250.000.000
21016	INTERVENTI REGIONALI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE (L.R. 6.9.1993,N.48)	13.500.000.000
21018	INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DI INSEDIAMENTI ARTIGIANI (L.R. 22.6.1993, N. 18)	2.365.000.000
21462	CONTRIBUTI PER AGEVOLARE IL CONSOLIDAMENTO E/O LA RICONVERSIONE DI FORME ASSOCIATIVE ARTIGIANE IN AREE E SETTORI DI PARTICOLARE INTERESSE REGIONALE (ART. 7 L.R. 26.9.1989, N. 35)	350.000.000
21464	CONTRIBUTI PER AGEVOLARE L'AVVIO DI FORME ASSOCIATIVE ARTIGIANE IN AREE E SETTORI DI PARTICOLARE INTERESSE REGIONALE(ART. 8 L.R. 26.9.1989, N.35)	200.000.000
21466	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALL'ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO (L.R. 26.9.1989, N. 35)	300.000.000
31036	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA TRASFORMAZIONE, L'ADATTAMENTO E L'ARREDAMENTO DI IM MOBILI DESTINATI O DA DESTINARSI A COMPLESSI RICETTIVI PER IL TURISMO GIOVANILE (L.R. 26.7.1991, N. 17)	1.000.000.000
31040	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEL TURISMO D'ALTA MONTAGNA AISENSI DELLA LR.18.12.86, N. 52	200.000.000
31058	FONDO PER LE INCENTIVAZIONI DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO (L.R. 5.3.87, N.12)	*2.000.000.000

Capitolo	Descrizione	Importi
32012	INTERVENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI E DEI SERVIZI E CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE E AI CONSORZI DI GARANZIA (L.R. 28.12.1992 N. 29)	3.604.000.000
32014	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AL COMMERCIO E DEI SERVIZI (L.R. 28.12.1992, N. 29)	4.400.000.000
43030	CONTRIBUTI AI COMUNI IL CUI TERRITORIO RIENTRA NEGLI AMBITTI INDIVIDUATI DAI PIANI DI AREA, SECONDO IL PTRC, PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI E DEI LORO VARIANTI (L.R. 27.6.1985, N. 61)	1.000.000.000
45034	CONTRIBUTI PER I PORTI MARITTIMI DI VENEZIA E CHIOGGIA AI SENSI DELL'ART. 2 IV COMMA L.R. 28.01.1982, N. 8	4.000.000.000
45150	INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE LINEE NAVIGABILI A NORMA DELL'ART. 2-PUNTO 1), LETT. A) E B); PUNTO 2 LETT. A) E PUNTO 3 - L.R. 28.1.1982 N. 8 (ART. 16. L.R. 2.4.1985, N. 30)	3.950.000.000
45278	SPESE PER LA PROGETTAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE (L.R. 14.09.1994, N. 47)	2.500.000.000
45322	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ELIMINAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO E PER L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI FERROVIARI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA L.R. 28.1.82, N. 8 E ART. 7 L.R. 24.2.1987, N. 6)	579.000.000
50036	INTERVENTI REGIONALI PER LA SISTEMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE (L.R. 16.8.1984, N. 42)	15.100.000.000
50254	ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RILEVAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL'ARIA E DEI CORPIDRICI, ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO-ELABORAZIONE DATI RIGUARDANTI LA TUTELA DELLE ACQUE E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.490.000.000
50256	PRONTO INTERVENTO PER FENOMENI OCCASIONALI DI INQUINAMENTO (L.R. 16.4.1985, N. 33)	200.000.000
51054	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA DIFESA DELLE COSTE VENETE (ART. 6-II COMMA L.R. 1.8.1986, N. 34)	1.800.000.000
53010	INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E SOCCORSO PER CALAMITA' NATURALI (L.R. 9.1.1975, N. 1 E L.R. 23.8.1979, N. 58)	7.300.000.000
53018	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI BARDOLINO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMMOBILE DA DINARE A DISTACCOMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO (L.R. 16.8., N. 42)	400.000.000
61034	CONTRIBUTI IN UNICA SOLUZIONE PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI DA DESTINARE A SERVIZI RESIDENZIALI PER GLI ANZIANI (ART. 4 LETT. C) D), E), F) E G) L.R. 21.6.1979, N. 45 E	322.000.000
61060	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE (L.R. 30.8.1993, N. 41)	1.500.000.000
61070	INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI (L.R. 18.12.86, N. 51)	2.500.000.000
61220	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER GLI ASILI NIDO ED I SERVIZI INNOVATIVI PER L'INFANZIA (L.R. 23.4.1990, N. 32)	2.500.000.000
61354	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE, A FAVORE DEI VENETI RIMPATRIATI, PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E AL SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE AD ABITAZIONE DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE NEL TERRITORIO REGIONALE (L.R. 19.6.1984, N. 28 E L.R. 18.4.1995, N. 25)	500.000.000
70016	FONDO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (L.R. 16.4.1992, N. 18)	1.500.000.000
70164	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECHE, TEATRI, MUSEI E ARCHIVI (L.R. 15.1.1985, N. 6)	1.200.000.000
70188	INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE ARCHEOLOGICO (L.R. 8.4.1986, N. 17)	200.000.000

Capitolo	Descrizione	Importi
71206	CONTRIBUTI AGLI E.S.U. PER SPESE DI INVESTIMENTO (ART. 40 L.R. 22.10.1982, N. 50)	3.000.000.000
72016	INTERVENTI REGIONALI PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI (ARTT.20 E 21 DELLA L.R. 30.1.1990,N. 10)	500.000.000
73002	INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE E LAPRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (ART. 2 LETT. A,B,C,D,E,F,GL,M,N,O,P E ART. 10 - COMMA 7- L.R. 5.4.1993, N. 12)	3.000.000.000
73006	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI AREEE PERCORSI PER IL TEMPO LIBERO(ART. 2 LETT. H,I) E ART. 6 L.R. 5.4.1993, N. 12)	3.048.000.000
73024	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDILIZIA SPORTIVA DEGLI ENTI LOCALI (ART. 9 LETT. B) L.R. 24.8.1979, N. 60 E L.R. 28.8.1986,N. 40)	85.000.000

Dal procedimento di formazione della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41.

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Gava ha adottato il disegno di legge con deliberazione 18 luglio 1995, n. 21/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 luglio 1995, dove ha acquisito il n. 4 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato a tutte le commissioni consiliari in data 20 luglio 1995;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 31 luglio 1995, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Pasqualetto, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 agosto 1995, n. 9834;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 7 agosto 1995;
- Il Commissario del Governo ha apposto il visto limitatamente agli articoli non censurati dal Governo con le seguenti note:
 - 28 agosto 1995, n. 3895/22707: "N. 200/3547/VE.020.01/106 Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Affari Regionali. Riferimento nota numero 3743 datata 8.8.1995 circa legge regionale recante "Provvedimento generale rifinanziamento et modifica leggi regionali in corrispondenza assestamento bilancio previsione per anno finanziario 1995" Governo habet rilevato che: disposizione cui art. 4 est illegittima in quanto risulta innovativa rispetto normativa generale in materia missioni pubblici dipendenti. Rilevasi, peraltro, che disciplina in questione andrebbe definita ambito accordi collettivi contrattuali. Art. 6 prevedendo at sensi previgente normativa regionale disposizioni in materia personale si pone in contrasto con nuovi principi fondamentali introdotti da decreto legislativo n. 29/93 in materia pubblico impiego. Disposizione cui art. 18 prevedendo genericamente forme di collaborazione per attività inerenti ente gestione non est in linea con quanto previsto da decreto legislativo 29/93 in materia incarichi at esperti. At ciò aggiungasi, at fine osservanza indirizzo generale contenimento spesa pubblica, che Regione dispone struttura dipartimentale deputata, at tale funzione. Disposizione cui art. 22 prevedendo contributo straordinario at gruppi consiliari ponesi in contrasto con principi fondamentali ragionevolezza, economicità et buona amministrazione sanciti da art. 97 Costituzione, disattendendo altresì indirizzo Governo rigoroso contenimento spesa pubblica. Per suestposti motivi Governo habet rinviato legge at nuovo esame Consiglio Regionale. Trattasi, peraltro, di c.d. "rinvio limitato" che consente gestione parti legge non censurate." "
 - 31 agosto 1995, n. 4030/22707: "A seguito della commissariale n. 3895/22707 del 28 corrente, concernente il disegno di legge regionale in oggetto, si partecipa che la Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - con telefax n. 200/3586/VE.20.1/106, in data odierna, ha comunicato quanto segue:

"Seguito at nota N. 200/3547/VE.020.01/106 del 28 agosto 1995 afferente determinazioni, at sensi art. 127 Cost, Governo riguardo legge regionale recante "Provvedimento generale rifinanziamento et modifica leggi regionali in corrispondenza assestamento bilancio previsione per anno finanziario 1995" si evidenzia che trattasi di c.d. "rinvio limitato" che consente promulgazione et pubblicazione parti legge sopracitata non censurate" "

Conseguentemente, la legge potrà essere promulgata con esclusione degli articoli 4 (quattro), 6 (sei), 18 (diciotto) e 22 (ventidue).

Ai sensi del I° comma dell'art. 127 della Costituzione, si trasmette, pertanto, un esemplare della legge munito del visto, limitatamente agli articoli non censurati, di cui sopra si è detto".

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento bilancio, controllo di gestione e credito (artt. 2, 3, 16 e 17);
- Dipartimento per gli enti locali (artt. 5 e 23);
- Dipartimento per il demanio, il patrimonio, i contratti e gli approvvigionamenti (art. 7);
- Dipartimento per le foreste e l'economia montana (art. 8);
- Dipartimento per il commercio e i mercati (artt. 9, 10 e 11);
- Dipartimento per il turismo (art. 12);
- Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali (artt. 13 e 21);
- Dipartimento per la viabilità e i trasporti (artt. 14 e 15);
- Dipartimento per i servizi sociali (art. 19);
- Dipartimento per la protezione civile (art. 20).